

Studio Legale
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Diritto della persona, della famiglia e dei minori - Successioni e Trusts in materia di famiglia

**CONSIGLIO DELL'ORDINE
AVVOCATI DI TORTONA**
9 aprile 2010

**FAMIGLIA DI FATTO ANALOGIE E DIFFERENZE
CON LA FAMIGLIA LEGITTIMA**

QUESTIONI PROCESSUALI

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

10128 Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 27 Tel. +39 011 599957 Fax +39 011 5096614
00197 Roma, Via Mangili, 3 Tel/Fax +39 06 32110374
e-mail: studio@facchini.org

INDICE

1. LA FAMIGLIA DELL'ARTICOLO 29 DELLA COSTITUZIONE
2. LE FAMIGLIE NELLE LEGGI PENALI E CIVILI
3. LA FAMIGLIA NELLA LEGGE 54 DEL 2006
SULL'AFFIDAMENTO CONDIVISO
4. LA FAMIGLIA NELLA LEGGE 149/2001 RISVOLTI
PROCESSUALI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
5. IL GIUSTO PROCESSO - INQUADRAMENTO DEL TEMA -
6. LA DIFESA TECNICA IN GENERALE E L'ENTRATA IN
VIGORE DELLA LEGGE 149/01
7. L'IMPATTO DELLA LEGGE 54/2006 SULLE FAMIGLIE DI
FATTO
8. ANALOGIE E DIFFERENZE CON IL RITO DELLA
SEPARAZIONE E DIVORZIO

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

9. SOLUZIONI *DE IURE CONDENDO* (LA RIFORMA DEL TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA)
10. STRUMENTI ISTRUTTORI NELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA “SEPARAZIONE” DELLE COPPIE DI FATTO - LA RELAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ED PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO -
11. I PROVVEDIMENTI PROVVISORI EX ART. 737 C.P.C. E LA LORO RECLAMABILITA' EX ART. 739 C.P.C.
12. I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI E LA LORO RECLAMABILITA' E RICORRIBILITA' IN CASSAZIONE
13. LA COMPETENZA PER LE QUESTIONI ECONOMICHE
ART. 148 C.C.
PROVVEDIMENTI CAUTELARI AVANTI AL T.M. AMMISSIBILITÀ E PRECEDENTI
ART. 156 C.C.
IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

ART 29 COSTITUZIONE

- Concetto famiglia art. 29 cost.
- Problema: anche la stabile convivenza tra due persone non unite da vincolo coniugale è prevista e tutelata dalla Carta Costituzionale?
- Secondo certa dottrina il fondamento di tale modello relazionale sarebbe da ricercare nell'art. 2 Cost. che tutela le formazioni sociali nelle quali l'individuo sviluppa la propria personalità; ma c'è anche chi (Zatti) riconduce la convivenza “*more uxorio*” nell'alveo dello stesso art. 29 stesso.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

Una domanda

- E' così netta, chiara ed intuitiva la distinzione tra la famiglia di cui all'art. 29 Cost. e tutte le altre aggregazioni affettivo logistiche che si possono osservare nella realtà quotidiana?
- VEDIAMO ALCUNI ESEMPI A PARTIRE DAL DIRITTO PENALE

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

A proposito della scriminante dei legami di parentela nei delitti contro il patrimonio

- la Cassazione (**Cass. pen., sez. II, 18 novembre 2009, n. 44047**) ha precisato che la causa di non punibilità ex art. 649 c.p. in materia di **delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (tipo furto e rapina)** per fatti commessi a danno di congiunti **non può essere automaticamente estesa ai conviventi *more uxorio***.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

A proposito della scriminante dei legami di parentela nei delitti contro il patrimonio

- L'esimente in questione prescrive la non punibilità per chi ha commesso un reato contro il patrimonio (eccetto i delitti previsti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone), in danno:
 - 1) del coniuge non legalmente separato;
 - 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante, o dell'adottato;
 - 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

A proposito della scriminante dei legami di parentela nei delitti contro il patrimonio

- Nella disposizione, non viene fatta alcuna menzione del convivente *more uxorio*. Invero, il mero dato letterale non osterebbe irrevocabilmente all'estensione della causa di non punibilità anche alle coppie di fatto, dato che si tratterebbe di una analogia *in bonam partem* e, quindi, costituzionalmente legittima.
- Significativo però che la Cassazione dica che la scriminante "non è automaticamente estesa" e non che è sistematicamente esclusa l'applicazione.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

A proposito della scriminante dei legami di parentela nei delitti contro il patrimonio

- *La convivenza more uxorio “non è sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, **mancando in essa i caratteri di certezza e di (tendenziale) stabilità propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull’affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile**” (cfr. C. Cost. n. 8/96; n. 423/88; ord. n. 1122/88).*

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

A proposito della scriminante dei legami di parentela nei delitti contro il patrimonio

- In secondo luogo, con riferimento ai reati contro il patrimonio, sussisterebbe anche un ulteriore ordine di ragioni contro l'estensione della causa di non punibilità anche ai conviventi, derivante dalla **“difficoltà di accertare il relativo vincolo in sede di risultanze anagrafiche, anche riguardo all'epoca di loro instaurazione, a differenza di quanto invece concerne gli altri rapporti di parentela e affinità elencati nell'art. 649 c.p.”** (cfr. C. Cost. n. 8/96; n. 423/88; ord. n. 1122/88)

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

E ANCORA IN SEDE PENALE: I REATI DI VIOLENZA SESSUALE; IN SEDE CIVILE: ORDINI DI PROTEZIONE

- Art. **609 bis c.p.** – Violenza sessuale: Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
È pacifico che si commette violenza sessuale anche sul coniuge e sul convivente.
- In materia ordini di protezione contro gli abusi familiari, l'**art. 342-bis c.c.** equipara il coniuge al convivente, prevedendo che “Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.” Continua l'**art. 342 ter c.c.** rubricato “contenuto degli ordini di protezione”, “con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge **o convivente**, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone all'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì ...”

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

IN SEDE CIVILE

- Art 417 c.c. per interdizione e inabilitazione che è esteso anche all'amministrazione di sostegno afferma che l'istanza può essere proposta “*dalle persone indicate negli artt. 414, 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente...*” (laddove semmai il tema è la prova della convivenza stabile come abbiamo già visto in sede penale)

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

IN SEDE CIVILE: ARTT. 147 E 148 C.C. - DOVERI VERSO I FIGLI E CONCORSO NEGLI ONERI.

I Tribunali per i Minorenni (tra tanti cfr. Trib. Min. Catania 23 maggio 2008 e Trib. Min. L'Aquila 4 aprile 2008 su www.famigliaegiustizia.it). Infatti "l'applicazione della disciplina sulla domanda di ordine di pagamento diretto da parte del terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al genitore obbligato in tema di famiglia di fatto e nell'ipotesi di cessazione della convivenza "more uxorio" fa leva sul principio della responsabilità genitoriale, immanente nell'ordinamento e ricavabile dall'interpretazione sistematica dell'art. 261, che parifica doveri e diritti del genitore nei confronti dei figli legittimi e di quelli naturali riconosciuti, e degli articoli 147 e 148 c.c., comprendenti il dovere dei genitori di concorrere a mantenere i figli in proporzione e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, in correlazione all'art. 30 della Costituzione (v. sul principio della responsabilità genitoriale Corte Cost. sent. n. 394 del 2005, n. 166 del 1998, sent. Cass. civ., sez. I, n. 10102 del 26-5-2004)...

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

... L'applicazione dell'art. 148, Il comma, c.c., in caso di accertato inadempimento dell'obbligato, deve ritenersi corollario del riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio naturale a seguito dell'interruzione della convivenza tra i genitori con conseguente attribuzione della competenza in capo al giudice che ha contestualmente emesso le disposizioni in ordine al suo affidamento, alla determinazione dell'assegno e quant'altro ritenuto opportuno per il suo sostentamento, istruzione ed educazione e che, a seguito della riforma introdotta con l'art. 4, 2° comma, della legge n. 54 del 2006 (che dispone l'applicazione della disciplina della legge appena citata anche ai figli naturali) e le interpretazioni della Corte di Cassazione, particolarmente con l'ordinanza n. 8362 del 3 aprile 2007 ed in applicazione del principio della concentrazione delle tutele, deve ritenersi il giudice minorile."

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

IN SEDE CIVILE

- Articolo 9 legge 898/1970 come modificato dalla legge 74/87 pensione di reversibilit :
- *“...In caso di morte dell’obbligato, il tribunale pu  disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”*

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

IN SEDE CIVILE LEGGI IN MATERIA DI FAMIGLIA

- La Cassazione con la sentenza 2471 del 2003 ha affermato che il giudice potr  tenere conto nella ripartizione della pensione tra i due coniugi oltre che dello stato di bisogno di ciascuno anche, come dice la legge del periodo di durata del matrimonio **considerando anche l’esistenza di un periodo di convivenza pre matrimoniale del secondo coniuge del *de cuius*.**

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

IN SEDE CIVILE RISARCIMENTO DA FATTO ILLECITO

- In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, relativamente al convivente, la giurisprudenza si è poi sbizzarrita. La Suprema Corte da tempo ha ammesso che *“il diritto al risarcimento da fatto illecito ... (con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato) anche al convivente more uxorio ..., quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale; ... (cfr. soprattutto Cass. 28 marzo 1994, n. 2988)”* (Cass. 25 novembre 2008).
- Anche in questo caso, quindi, il problema sta nel provare l'esistenza e la portata dell'equilibrio affettivo - patrimoniale instaurato con il convivente, *“l'esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente a tal fine la prova di una relazione amorosa, per quanto possa esser caratterizzata da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto la prova della assimilabilità della convivenza di fatto a quella stabilita dal legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta di analoga tutela giuridica di fronte ai terzi”* (Cass. 8976/2005)

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

IN SEDE CIVILE IN MATERIA DI LOCAZIONE

- La Corte Costituzionale con la ormai “storica” sentenza n° 404/1988 ha apportato una rilevante modifica alla disciplina sulle locazioni. In tale decisione infatti è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della L. 27/7/1978 n° 392, *“nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente, quando vi sia prole”*. L'estensione giurisprudenziale della suddetta norma comportò il subentro nel contratto locativo anche a favore del convivente *more uxorio*. Ancora, la Suprema Corte con la sentenza n° 9868 del 10/10/1997 ha deciso che nell'ipotesi di allontanamento del conduttore dall'immobile locato, la convivente *more uxorio*, che rimanga nell'immobile stesso con la prole naturale nata dall'unione, ha diritto di succedere nel contratto anche quando la convivenza sia sorta nel corso della locazione - e a maggior ragione se sia sorta prima - e senza che sia necessario che il locatore ne abbia avuto conoscenza.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E COMUNITARIA

Il trattamento sostanziale delle unioni di fatto recanti elementi di estraneità appare ancora caratterizzato da notevoli riserve e limitazioni. Da un lato, la dottrina sembra ritenere inevitabili problemi di ordine pubblico internazionale ogni qual volta si richieda il riconoscimento in Italia di rapporti corrispondenti ai vari modelli oggi previsti da numerosi ordinamenti stranieri la vigente disciplina del ricongiungimento familiare, sia nei casi riguardanti cittadini extra-europei soggiornanti in Italia, sia in relazione alle ipotesi che vedono protagonisti cittadini comunitari o italiani, espressamente esclude le coppie non unite in matrimonio dall'esercizio di tale diritto.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E COMUNITARIA

- Nel primo caso, infatti, l'art. 29 D. l.vo 286/1998, T.U. in materia di immigrazione e trattamento dello straniero, espressamente limita al coniuge dello straniero residente la possibilità di ottenere il ricongiungimento familiare, escludendo dai beneficiari il *partner* non coniugato.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E COMUNITARIA

- Analoga impostazione si desume dalla disciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini comunitari di cui alla direttiva recentemente recepita con D. L.vo 6 febbraio 2007, n. 30: l'art. 2, 1° co., lett. b) n. 2), infatti,
- esclude dalla nozione di familiare rilevante ai fini della libera circolazione il *partner* che abbia contratto con il cittadino europeo un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, se la legislazione dello Stato membro ospitante non equipara l'unione registrata al matrimonio; a quanto pare, il medesimo principio riguarda anche i familiari di cittadini italiani non
- aventi la cittadinanza italiana, in forza del disposto dell'art. 23 D. L.vo 30/2007

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

VENIAMO ORA A CIO' DI CUI VOI VI ASPETTATE CHE SI PARLI

- LA LEGGE 54 DEL 2006 SULL'AFFIDAMENTO CONDIVISO E LE SUE RICADUTE SOSTANZIALI E PROCESSUALI SULLA "FAMIGLIA DI FATTO" OVVERO SULLA COPPIA NON CONIUGATA CHE HA FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

L'IMPATTO DELLA LEGGE 54/2006 SULLE FAMIGLIE DI FATTO ED IL TEMA DELLA COMPETENZA PER MATERIA

Articolo 4 legge 54/2006

*“Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili, o di nullità del matrimonio, nonché ai **procedimenti** relativi ai figli di genitori non coniugati.”*

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

NON DOBBIAMO PERO' DIMENTICARE CHE IL 1° LUGLIO 2007 E' ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE 149/2001

ART. 37 LEGGE 149/2001: all'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: *“Per i provvedimenti di cui agli articoli precedenti i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”.*

Molta dottrina – ma soprattutto i magistrati- fanno resistenza a considerare che il 336 u.c. si applichi anche nelle procedure ex art. 317 bis c.c.

MA CREDETEMI E' COSI'.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

PRIMA DIFFERENZA FAMIGLIA NATURALE E LEGITTIMA

Le parti in un procedimento “*de potestate*”, compresi “i 317 *bis*” debbono essere assistite da un difensore mentre nelle separazioni, quantomeno in quelle consensuali e addirittura nei divorzi a domanda congiunta, sbagliando molti Tribunali accettano ancora che le parti non siano assistite da un difensore.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

DOMANDONA.....

- Quali problemi si pone e quali soluzioni adotta un avvocato di Tortona o di un Foro in cui non abbia sede il Tribunale per i Minorenni se ha come cliente il partner di una coppia di fatto da cui siano nati uno o più figli che vuole porre fine alla convivenza?

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

**CHE COSA È CAMBIATO DALLA ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE 54 DEL 2006 SULL’AFFIDO
CONDIVISO.**

1. Sia per i figli legittimi sia per i figli naturali il giudice decide sull’affidamento privilegiando il condiviso.
2. Il giudice assegna la casa (anche quella paraconiugale) e stabilisce l’assegno perequativo in funzione dei criteri statuiti dall’articolo 155 c.c. modificato.

RELAZIONE DELL’AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

QUALE GIUDICE?

- Per la separazione il tribunale ordinario
- E per la nostra coppia di fatto?
- Si sono aperti una serie di scenari che hanno visto tra i vari tribunali e la Cassazione un via vai di conflitti di competenza positiva e negativa a tutt’oggi non completamente risolti.
- Vediamo quali sono stati

RELAZIONE DELL’AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

**Il primo problema: la competenza funzionale,
cenni all'ordinanza della Cassazione n. 8362/2007**

La legge 54 del 2006, applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'art. 317 bis c.c. il quale, innovato nel suo contenuto precettivo (con l'inserimento dei contenuti tutti di cui agli articoli 155 e seguenti c.c.), continua a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicché la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale, spetta al Tribunale per i Minorenni in forza dell'articolo 38 primo comma disp. Att. in parte qua non abrogato neppure tacitamente dalla novella.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

**Competenza funzionale cenni all'ordinanza della
Cassazione n. 8362/2007**

*La contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e dell'affidamento del figlio da un lato, e di quelle economiche inerenti il loro mantenimento dall'altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e s.s c.c., ha peraltro determinato –in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati o meno, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del **principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo**– un'attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio”*

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

In sostanza

- Il 155 c.c. riplasma l'articolo 317 *bis*.
- Il 317 *bis* è di competenza del T.M. in forza dell'art. 38 disp. att. che non è stato modificato.
- Vi è in ogni caso necessità di evitare diseguaglianze anche processuali tra figli legittimi e naturali.
- In forza del principio della "concentrazione tutele" e della ragionevole durata del processo affermati dall'art. 111 Cost. sul giusto processo, la Suprema Corte ha stabilito **l'ATTRAZIONE DELLA COMPETENZA PER LE QUESTIONI ECONOMICHE AL T.M.**

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

PERTANTO

La procedura relativa all'esercizio della potestà ed all'affidamento dei figli naturali alla cessazione della coppia di fatto, nonché la contestuale liquidazione del contributo al mantenimento dei figli naturali e l'emanazione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale sono, quindi, di competenza del Tribunale per i Minorenni del circondario ove risiede il minore, in forza della ordinanza della Cassazione n. 8362 del 3 aprile 2007.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

Il secondo problema: il rito

Risolta (?!) la tematica della per i procedimenti di cui all'art. 317 bis si presenta il problema del rito.

Secondo il disposto dell'art. 38 disp. att., c.c., davanti al Tribunale per i Minorenni si utilizza il rito camerale con tutti i problemi già sopra denunciati e con le differenze rispetto alla famiglia legittima che ora vedremo.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

FAMIGLIA LEGITTIMA E DI FATTO DIFFERENZE PROCESSUALI PRIMA DELL'8 FEBBRAIO 2006

LEGITTIMA:

- Procedimento di separazione artt. 706 e seguenti c.p.c.
- T.O. con assistenza legale obbligatoria (o quasi) dopo fase presidenziale rito ordinario.
- No reclami contro ordinanza presidenziale con provvedimenti provvisori ed urgenti.
- Reclamo sentenza: 30 giorni dalla data della notifica.

NATURALE:

- Ricorso *ex* 317 *bis* c.c. competenza del T.M. con il rito camerale.
- T.M. senza assistenza legale obbligatoria.
- Reclamo provvedimento anche provvisorio (da discutere): 10 giorni da notifica comunicazione e poi da notifica se provvedimento plurilaterale.
- Per questioni solo economiche 148 c.c. o causa ordinaria per alimenti al T.O.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

Famiglia legittima e naturale differenze dopo legge 54/2006 e legge 149/2001

LEGITTIMA: procedimento separazione *ex artt.* 706 ss. con **assistenza legale obbligatoria per gli adulti non per il minore.**

- Reclamo *ex* 708 c.p.c. del provvedimento presidenziale.

NATURALE: se domande contestuali su potestà e questioni economiche, *rectius* sul contributo al mantenimento e sull'assegnazione della casa paraconiugale sussiste la competenza funzionale del T.M. con l'applicazione del rito camerale (non si sa bene cosa accada se un figlio è minorenne e un secondo è già maggiorenne).

• Assistenza legale obbligatoria dei genitori e del minore

- NO reclamo su provvedimenti provvisori: la *ratio* di tale divieto risiede proprio nel carattere di provvisorietà dei decreti.
- SI se ha effetti definitivi (almeno su qualche punto della statuizione).

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

DOMANDINE VARIE

E se la coppia di fatto ha un figlio minorenne e uno maggiorenne? A chi si rivolge?

Direi al Tribunale specializzato per attrazione.

Per analogia con il principio di attrazione del rito ordinario su quello speciale, in materia di rito del lavoro.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

- La regola generale fissata dall'art. 40, III comma, c.p.c. -ipotizzando che almeno una delle cause connesse sia assoggettata al rito ordinario- è che tutte le cause connesse vanno decise con il rito ordinario, anche quando per una di esse è prevista l'adozione di un rito speciale.
- Ma lo stesso III comma prevede una vistosa eccezione, quando una delle cause connesse rientra fra quelle indicate negli artt. 409 e 442, e deve quindi essere decisa con il rito speciale del lavoro, il rito del lavoro ha la prevalenza su quello ordinario. Quindi se la causa connessa è una causa di lavoro o di previdenza si verifica l'attrazione a favore del rito speciale del lavoro anche per la causa che avrebbe dovuto essere assoggettata al rito ordinario.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

- Lo stesso principio valeva anche per il vecchio rito societario -ormai soppresso dalla L. 69/2009 entrata in vigore il 4 luglio scorso- per cui valeva il medesimo principio di attrazione. Per giurisprudenza costante sul punto, infatti, l'art. 1 d. lgs. n. 5/03 deve considerarsi norma speciale che, prevedendo l'applicazione del rito societario in tutti i casi di connessione tra una controversia societaria ed una controversia soggetta a rito ordinario, sancisce chiaramente la prevalenza del primo sul secondo in deroga alla regolamentazione dei rapporti tra cause connesse dettate dall'art. 40 del codice di rito.

**PROBLEMA MA FIGLIO MAGGIORENNE NON HA
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE JURE PROPRIO?**

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

E se le questioni che contrappongono la ex coppia di fatto sono solo economiche?

- Per le questioni economiche, senza questioni potestà, oppure con questioni di potestà riguardanti il pregresso?
- Nei procedimenti relativi ai figli naturali, quando la controversia riguarda unicamente diritti patrimoniali (mantenimento dei minori), in assenza di contestualità con la domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni e la competenza è del T.O. (Cass. 21754/2008; T.O Roma, ord. 17 novembre 2007).
- Inoltre, la controversia avente ad oggetto l'obbligo di rimborsare *pro quota* l'altro genitore che abbia integralmente provveduto in passato –*rectius* dalla nascita fino all'introduzione del procedimento *ex art. 317 bis c.c.*- al mantenimento del figlio, attiene unicamente alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili. Pertanto, non trattandosi di una richiesta di pronuncia strettamente consequenziale e collegata alla decisione sull'affidamento, non ricorrono le ragioni per derogare alla norma -art. 38 disp. att.- che affida questa controversia al T.O (cfr. Cass.10560/2009),
- Di conseguenza, per questioni economiche, senza questioni potestà, oppure con questioni di potestà riguardanti il pregresso occorre instaurare un procedimento *ex art. 148 c.c.* avanti il T.O.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

INTERROGATIVI

- E' difficilmente sostenibile che il giudice debba limitarsi a prendere atto di tali condizioni, a prescindere dalla loro rispondenza all'attuale interesse del minore e pronunciarsi unicamente sulle richieste patrimoniali, peraltro strettamente correlate al regime di affidamento e di frequentazione del minore con i genitori. Potrebbe trattarsi di condizioni di affidamento e relazione con l'altro genitore dettate da diverse situazioni di fatto non più attuali, per esempio, residenza del genitore non convivente in luogo geograficamente distante e ora venute meno. Anche in un caso consimile, pur in assenza di domanda delle parti, è concepibile che il giudice possa esimersi dall'adottare i provvedimenti necessari a garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità del minore?
- Sembrerebbe escluderlo la lettera dell'art. 155 c.c. il quale afferma che il giudice adotta i provvedimenti atti a realizzare tale diritto con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

DOMANDINE VARIE

- E se uno dei coniugi si rivolge al tribunale ordinario ritenendo non vi siano questioni sull'affidamento ed il regime di visita e l'altro non è d'accordo e chiede la regolamentazione dei rapporti o fa domande relative all'affidamento?
- Il Tribunale Ordinario di Milano con sentenza 21 giugno 2006 ha dichiarato la propria incompetenza a decidere su di una controversia-introdotta dal padre- avente ad oggetto la determinazione del regime di affidamento di minore nato dall'unione di genitori non coniugati e riconosciuto dal padre e dalla madre, sulla quale aveva già declinato al propria competenza il Tribunale per i Minorenni di Milano.
- La Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Palermo dell'art. 4, comma II, della legge 54/2006, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 25 cost., sulla competenza del T.M. a decidere sulle conseguenze derivanti dallo scioglimento delle unioni di genitori non coniugati.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

DOMANDINE VARIE

- E se uno dei paraconiugi vuole domandare la liquidazione dell'assegno per i figli e l'assegnazione della casa paraconiugale quale procedura utilizza davanti al Tribunale Ordinario?

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

TRIBUNALE PER I MINORENNI: STUTTURA CAMERALE DEL PROCEDIMENTO E ISTRUZIONE PROBATORIA

STRUMENTI ISTRUTTORI NELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELLE COPPIE DI FATTO DIFFERENZE TRA T.M. E T.O

Nella nostra disamina scopriremo che il problema non è nella previsione degli strumenti istruttori che è identica, ma nel loro utilizzo e nella prevalenza che viene data dal T.M. alle questioni personali su quelle patrimoniali.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

STRUMENTI PROBATORI

- Esibizione modelli fiscali, Cud e buste paga (però se il giudice onorario non li sa leggere ...);
- Produzioni estratti conto e documenti contabili;
- Indagini patrimoniali a mezzo Guardia di Finanza anche per beni intestati a terzi;
- CTU -psicologica o contabile-;
- Deduzione prove testimoniali e audizione testi.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

PROVE TESTIMONIALI - e giudizio inquisitorio -

PRICOCO: in linea di principio rientra nelle facoltà delle parti articolare i propri mezzi difensivi: *“tuttavia, come accade nella dichiarazione giudiziale di paternità, la scelta tecnica delle testimonianze su capitoli di prova può essere superata dall’attività officiosa del giudice che non soltanto può formulare ai testi domande che esulano dai capitoli di prova, ma può anche assumere ulteriori informazioni, o compiere accertamenti che le parti non hanno richiesto”*.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

DIRITTO DI CONOSCERE GLI ATTI - e difesa tecnica-

PRICOCO: *“Prima di inviare gli atti al P.M. per il parere conclusivo (...) in mancanza di specifica disposizione di legge, una prassi adeguata e rispondente all’osservanza del diritto di difesa delle parti potrebbe essere quella dell’osservanza dell’onere di avviso e del deposito atti in cancelleria, ritenendosi invece che per le attività di indagine condotte senza il principio del contraddittorio (...) il diritto di difesa e di contro-deduzione possano essere garantiti attraverso la conoscenza degli atti medesimi e la possibilità di depositare note conclusive entro il termine di 15 o trenta giorni (...)*

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

DIRITTO DI CONOSCERE GLI ATTI - e difesa tecnica-

PRICOCO: *però (...) “Non può tralasciarsi di considerare che l’esame del materiale e la conseguente facoltà di depositare note difensive potrebbe rallentare il momento decisionale (sic!) con possibili ripercussioni sull’evoluzione dei rapporti familiari afferenti al minore (...) pertanto occorre valutare se una tale possibilità sia conciliabile con i caratteri del rito camerale sopra delineati”.*

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

INDAGINI A MEZZO DEI SERVIZI SOCIALI ex art. 213 c.p.c.

Mezzi di prova prediletti dai Tribunali Minorili che danno tanti problemi agli avvocati innanzitutto perché si formano fuori del contraddittorio delle parti e con logiche molto lontane dalla nostra **SINTONIE**.

PERO' Pricoco: *“(...) Resta da chiedersi se anche per gli accertamenti predisposti in sede extragiudiziaria, (indagini dei servizi sociali) le parti debbano essere assistite da un difensore, ovvero se il diritto di difesa venga efficacemente garantito attraverso la controdeduzione mediante produzione di note o memorie alle relazioni socio ambientale o psicologica acquisita in atti”.*

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

I PROVVEDIMENTI PROVVISORI EX ARTT. 737 E 706 C.P.C. E LA LORO RECLAMABILITA' EX ARTT. 739 E 708 C.P.C.

- Art. 708 c.p.c.: ordinanza presidenziale reclamabile entro 10 giorni dalla notifica a cura di una parte (non dalla comunicazione).
- Oggetto del reclamo: *“(...) unicamente elementi probatori già sottoposti al giudizio del Presidente, e non nuovi elementi che invece dovranno essere introdotti nel giudizio di primo grado e nel corso della espletanda istruttoria, in caso contrario il reclamo costituirebbe uno strumento per anticipare in modo del tutto atipico ed irragionevole il secondo grado del giudizio con riferimento al dedotto ed al deducibile prima ancora di svolgere compiutamente il giudizio di primo grado. Lo strumento del reclamo avverso il provvedimento provvisorio del Presidente costituisce invece il modo per ottenere un rapido riesame della valutazione effettuata, sia pure nel contesto di sommarietà delle indagini e incompleta conoscenza dei fatti. (Corte d'Appello di Torino)”.*

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

Reclami ex art. 739 c.p.c. avverso provvedimenti provvisori

PRICOCO: “Non sono ritenuti reclamabili i provvedimenti assunti in via interlocutoria e soprattutto per ragioni istruttorie, essendo per loro natura temporanei ed inidonei a determinare effetti nella sfera giuridica altrui con conseguente diffusa pronuncia di inammissibilità da parte del giudice di secondo grado.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

RECLAMI E RICORSI PER CASSAZIONE

- E' noto che oggi il provvedimento presidenziale è reclamabile ex art. 708 c.p.c. in dieci giorni dalla notifica, ad istanza di parte, e non già dalla semplice comunicazione da parte della cancelleria avanti alla Corte di Appello

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

Rito sabaudo per le procedure *ex art. 317 bis* avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino

- Si è formato per iniziativa del nuovo Presidente Fulvio Villa un gruppo di lavoro di magistrati togati ed onorari che si occupano in via principale delle procedure in oggetto.
- Viene fissata a tempi relativamente brevi la comparizione personale delle parti avanti al giudice togato od onorario.
- Nelle domande congiunte, il Tribunale non convoca neppure le parti ed emette subito il decreto che recepisce l'accordo (se questo è tutelante per i minori e corrisponde al loro interesse).

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

Provvedimento provvisorio *ex art. 737 c.p.c.*

A seguito della comparizione, sulla falsariga del provvedimento presidenziale, viene emanato un provvedimento provvisorio.

Questo provvedimento è reclamabile?

In teoria **Si**, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica a cura di una delle parti *ex art. 739 c.p.c.*

Il reclamo viene dichiarato ammissibile?

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

Provvedimento provvisorio ex art. 737 c.p.c

- Avverso i provvedimenti

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI E LA LORO RECLAMABILITA' E RICORRIBILITA' IN CASSAZIONE

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

RECLAMABILITA'

FAMIGLIA LEGITTIMA

- Entro 30 giorni dalla notifica della sentenza a cura della controparte, con le forme del rito camerale.
- Competenza Corte sezione Famiglia collegio senza onorari

FAMIGLIA DI FATTO:

- Entro 10 giorni dalla notifica a cura della controparte, con le forme del rito camerale.
- Competenza Corte sezione Famiglia collegio misto onorari

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

CONDANNA ALLE SPESE !

- **FAMIGLIA LEGITTIMA:** senza dubbio si
- **FAMIGLIA DI FATTO:** prima no ora un recente ma già consolidato indirizzo interpretativo della Cassazione ha ritenuto che, a seguito di reclamo ex 739 c.p.c., avverso provvedimento di primo grado assunto in camera di consiglio **deve ritenersi legittima la condanna alle spese giudiziali:**
“atteso che si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e seguenti c.p.c. e che inoltre se lo sviluppo del procedimento in camera di consiglio nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato, assumono un rilievo formale autonomo, che da fondamento all'applicazione estensiva dell'art. 91 c.p.c.”

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

RICORRIBILITA' PER CASSAZIONE FAMIGLIA DI FATTO

PRICOCO op. cit. "Non è ammesso il ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330,332,333, e 336 e anche 317 bis atteso che per costante giurisprudenza di legittimità i provvedimenti ablativi o restitutivi della potestà dei genitori sono stati configurati come espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa perché non risolvono conflitti su diritti posti su un piano paritario ma sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli"

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

RICORRIBILITA' PER CASSAZIONE FAMIGLIA DI FATTO

Cass. 11 settembre 2007 n. 19194 dice che in materia di affidamento dei figli dei genitori naturali e regolamentazione del diritto di visita il ricorso straordinario è inammissibile in quanto si tratta di provvedimenti "che non risolvono alcun contrasto su diritti soggettivi, essendo tesi unicamente a tutelare in via provvisoria l'interesse del minore, e, come tali, suscettibili di revoca e modifica in ogni momento"

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

E CON LE STATUZIONI ECONOMICHE COME LA METTIAMO?

PRICOCO: Ipotizza che sia possibile il ricorso straordinario per Cassazione quantomeno con riferimento alle posizioni soggettive attinenti alle cosiddette questioni economiche, *“con conseguente assunzione del carattere delle decisorietà e definitività sostanziale della decisione e la suscettibilità di passare in giudicato seppure rebus sic stantibus”*

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

RICORRIBILITA' PER CASSAZIONE FAMIGLIA LEGITTIMA

SI: perché *“La decisione della domanda con le forme del procedimento camerale fa escludere l'ammissibilità del ricorso ordinario (360 cpc) ma non incide sulla natura contenziosa del procedimento che “ha ad oggetto diritti soggettivi ed é definito con un decreto che, nonostante sia modificabile in ogni tempo, ha natura sostanziale di sentenza a carattere decisorio e definitivo dato che la definitività va riferita alla situazione esistente alla data della decisione”* Cass. 30 dicembre 2004 n. 24265 in Dir. e giustizia, 2005, 5, p.25, Cass. 28 agosto 2006 n. 18627 in Giuda al diritto 2006, 42, p. 54 e Cass. 4 febbraio 2005 n. 2348 in www.famigliaegiustizia.it

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

LA COMPETENZA PER LE QUESTIONI ECONOMICHE

- Cass. Ord. 21754/2008 ha stabilito che nei procedimenti relativi ai figli naturali, quando la controversia riguarda unicamente diritti patrimoniali (mantenimento di minori), in assenza di una contestuale domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al tribunale specializzato per i minorenni e la competenza è del T.O.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

LA COMPETENZA PER LE QUESTIONI ECONOMICHE

Interrogativi: in un caso di affido esclusivo o di restrizione del diritto del minore alla relazione con il genitore non convivente ed a una successiva domanda volta alla mera modifica delle sole condizioni patrimoniali, è difficilmente sostenibile che il giudice debba limitarsi a prendere atto di tali condizioni, a prescindere dalla loro rispondenza all'attuale interesse del minore ed a pronunciarsi unicamente sulle richieste patrimoniali. È concepibile che il giudice possa esimersi dall'adottare provvedimenti necessari a garantire piena attuazione del diritto alla bigenitorialità del minore? Sembra escluderlo la lettera dell'art. 155 cc che afferma che il giudice adotta i provvedimenti atti a realizzare tale diritto con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

LA COMPETENZA PER LE QUESTIONI ECONOMICHE

- Cass. 10569/2009 ha stabilito che le controversie aventi per oggetto l'obbligo di rimborsare *pro quota* l'altro genitore che abbia integralmente provveduto in passato al mantenimento del figlio, ossia dalla nascita del minore sino all'introduzione del procedimento ex art. 317 *bis* c.c., attiene unicamente ai rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili. Pertanto, non trattandosi di una richiesta di pronuncia strettamente consequenziale e collegata alla decisione sull'affidamento, non ricorrono ragioni per derogare all'art. 38 disp. att. c.c che affida queste controversie al T.O.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

FIGLI NATURALI - MANTENIMENTO - DOMANDA EX ART. 148 C.C. - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - [Ordinanza 25 agosto 2008, n. 21754](#)

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE [Ordinanza 25 agosto 2008, n. 21755](#) - CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - [Ordinanza 25 agosto 2008, n. 21756](#) (afferma la competenza del tribunale ordinario sulle controversie riguardanti unicamente il mantenimento del figlio naturale, in assenza di contestualità con la domanda di affidamento).

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

ART. 148 c.c.

“In caso di inadempimento - ma la giurisprudenza concorda che la procedura possa essere usata anche in caso di parziale adempimento o anche solo per la liquidazione dell'importo - il Presidente del Tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che la quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge - ma vale anche per l'altro genitore - o a chi sopporta le spese per il mantenimento l'istruzione e l'educazione della prole - quindi ad esempio, anche gli ascendenti -.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

ART. 148 c.c.

Competenza: presidente del Tribunale ordinario.

Legittimazione: Chiunque vi ha interesse.

Procedura: Monitoria

Questione: sopravvive all'ordinanza 8362 del 2007?

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

ART. 148 c.c. sopravvive?

- **Genova** 16 gennaio 2008 e **Savona** 6 dicembre 2007 **SI**
- Anche quando vi è una “*riconvenzionale*” dell’altro genitore che chiedeva dichiararsi l’incompetenza per materia avendo egli proposto domanda di affidamento dei minori. Il T.O. decide sulla base della attuale collocazione dei minori impregiudicate le scelte successive del T.M. (che a quel punto nello stesso procedimento potrà modificare le condizioni economiche date dal Presidente). E. Bet. in “*La vigenza della procedura ex art. 148 c.c. a seguito dell’ordinanza della Cassazione 8362/07*” in rivista AIAF n. 1/2008 pag. 59 e s.s.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

ART. 148 c.c. sopravvive?

- **Torino** decreto Presidente 24 gennaio 2008 **NO** anche se al T.M. non era pendente alcuna procedura relativamente all’affidamento e regime di visite dei minori.
- Perché ...”*Vi sarebbe un trattamento deteriore per il figlio naturale ove le sue esigenze di tutela ricevessero una risposta frazionata, con la perdita di quella valutazione globale che soltanto una cognizione estesa alle conseguenze patrimoniali dell’affidamento può assicurare*”, e comunque, bisogna salvaguardare il principio della concentrazione delle tutele che è aspetto centrale delle ragionevoli durata del processo. E Bet in “*La vigenza della procedura ex art. 148 c.c. a seguito dell’ordinanza della Cassazione 8362/07*” in rivista AIAF n. 1/2008 pag. 59 e s.s.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

CORTE DI CASSAZIONE: sezione I civile, ordinanza 25 agosto 2008, n. 21755.

«In tema di figli naturali, allorché la controversia riguardi unicamente diritti patrimoniali (ossia, il mantenimento del figlio minore richiesto con domanda ex art. 148 cod. civ.), la competenza spetta al Tribunale ordinario, giacché, in assenza di una contestualità con la domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni» (*massima affidamentocondiviso.it*).

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

RISCHIO

“FORUM SHOPPING”

Faccia il pubblico alcune ipotesi plausibili

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

PROVVEDIMENTI CAUTELARI AVANTI AL T.M. AMMISSIBILITA' E PRECEDENTI

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

ART. 156 C.C.

- Corte Cost. 99/1997 sancisce l'applicabilità del sequestro ex art. 156 c.c. anche alle questioni relative ai figli naturali (analogamente all'art. 148 c.c.). Così deve, per analogia, ritenersi applicabile ai figli di genitori non coniugati l'ordine al terzo ex art. 156, 6° comma, c.c., come ulteriore mezzo di tutela speciale della prole e non invece mezzo eccezionale applicabile ai soli figli legittimi
- T.M. Catania, decreto 23 aprile 2008 conferma sottolineando non necessità di fare ricorso ad ulteriore procedura giudiziaria così anche T.M. l'Aquila 04 aprile 2008.
- Cass. 23668/2006: “ (...) giudice può disporre legittimamente il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quando questa (...) realizzi pienamente l'assetto economico determinato in sede di separazione” (qui, avanti al T.M.)

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino 3 dicembre 2008 - 7 gennaio 2009

PER QUESTI MOTIVI: Letti gli artt. 155 e 156 c.c. come modificati dalla L. 54/06 38 disp. att. c.c., 741 c.p.c. definitivamente pronunciando con effetti immediatamente esecutivi respinta ogni diversa istanza su parere conforme del P.M.(omissis)

ORDINA alla *** corrente in *** di versare mensilmente e direttamente alla signora *** la somma di euro 1.250,00 quale quota di reddito dovuta a titolo di mantenimento della figlia minore *** facendola pervenire sul conto corrente ***

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

SEQUESTRO CONSERVATIVO

Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino 4 marzo 2008

Nel merito della domanda posta ai sensi dell'art. 671 c.p.c. il collegio ritiene che possa essere accolta per i seguenti argomenti: si ribadisce che l'art. 147 pone pacificamente a carico di entrambi i genitori l'onere di mantenimento dei figli. Nel caso di specie l'esistenza di un credito in capo alla ricorrente appare certo come il Tribunale ha già chiaramente ritenuto nel provvedimento 20-22 febbraio 2008; è sussistente il *periculum in mora* (omissis)

Il signor *** come attesta la documentazione reddituale e patrimoniale depositata in udienza non risulta intestatario di beni immobili e perciò a garanzia del credito sussistente in capo alla ricorrente non paiono esistere altri beni facenti capo al signor ***. (omissis)

Inoltre dev'essere rilevato che il signor *** non ha mai contribuito al mantenimento della minore. Pertanto il Collegio ritiene che debba essere disposto il sequestro conservativo dei beni mobili appartenenti al signor *** o delle somme o cose a lui dovute fino alla concorrenza di € 260.000 quale rimborso della quota parte di mantenimento già versato nonché fino alla concorrenza di € 300.000 a garanzia del proprio credito futuro e così complessivamente fino alla concorrenza di € 560.000

PER QUESTI MOTIVI: Letto l'art. 671 c.p.c. letto il parere del P.M.

AUTORIZZA il sequestro conservativo dei beni mobili del signor * o delle somme o cose a lui dovute fino alla concorrenza di € 560.000**

CONCEDE a parte ricorrente termine sino al 05 marzo 2008 per la notifica del ricorso e del presente decreto al signor ***

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

Nb Prospettive *de jure condendo*

- La Commissione per i disegni di legge del Parlamento ha di recente accolto un testo unificato non ancora esaminato recante “Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale” il quale prevede l’abrogazione dell’art. 317 bis, nonché la riformulazione dell’art. 38 disp. att. Nel seguente modo: «Sono di competenza del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.
- Sono emessi dal Tribunale Ordinario i provvedimenti per i quali non sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria».

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

- Peccato che ancora una volta si sono dimenticati il tema del Rito
- E poi posto che i 317 bis c.c. costituiscono praticamente un terzo del lavoro dei Tribunali per i Minorenni spostarli al Tribunale Ordinario significa trovare una ragione in più per abrogare i T.M